

ALLEGATO A: 1406, ind. XIV, Agosto 31. — Marino Caravello podestà, Zaccaria Trevisano cav. capitano, Enrico del fu Marino Contarini e Pietro del fu Giovanni Miani provveditori a Padova, in esecuzione delle norme per la vendita dei beni dello stato in quel territorio, e quali rappresentanti la Signoria ed il comune di Venezia (procura del 28 Luglio in atti Nicolò de Bonisio), vendono all'incanto (descrivendone le formalità, e nominandosi il banditore Francesco Zoppo) a Bartolomeo del fu Guidotto da Montagnana quattro *poste* di molini sul fiume Frassine, per 1000 ducati d'oro pagabili in 10 anni e in rate annuali.

Fatto in Padova nella *curia* della Signoria. — Testimoni: Francesco del fu Paolo de' Dotti cav., Francesco del fu Pace da Bologna, Andrea del fu Antonio di Strada maggiore e Nicolò del fu Leonardo. — Atti Giovanni del fu Bonifacio Frigimelica not. imp. e not. alla fattoria dello stato in Padova, che lo trasse, addì 12 Settembre 1409, dagli atti di Manfredino da Ponte del fu Jacopo *Donati* da Belluno suo predecessore, per ordine di Nicolò Foscari podestà e di Pietro Arimondo capitano a Padova, del 7 Settembre 1408 (in atti di Nicolò Cavodin).

ALLEGATO B: 1409, ind. III, Febbraio 16 (m. v.). — Il doge Michele Steno ratifica ed approva quanto sta nell'allegato A.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

ALLEGATO C: 1421, ind. XIV, Aprile 25. — Francesco Leoni e Jacopo Barbarigo provveditori alle acque, ad istanza di Albertino del fu Bartolomeo di Guidotto de' Paccagni di Montagnana, visti i documenti qui sopra riferiti, visto lo statuto di Montagnana, sentiti Secondo da Pesaro podestà a Montagnana, Piccino del fu Giovanni da Bergamo ingegnere della Signoria, dichiarano, quali giudici, ed ordinano che le *bampadore* (cateratte) dei detti molini non possano avere più di quattro piedi di larghezza ciascuna, e che a tal misura siano ridotte.

Fatta in Montagnana e pubblicata sotto la loggia di quel comune. — Testimoni: Egidio da Cremona cancelliere del podestà, Bartolomeo di Rizzardo e Lombardo *lanario* da Este, Giovanni di Daniele Salvatore da Venezia. — Atti Gian Domenico dal Ferro not. imp. e dei provveditori.

40. — 1458, Febbraio 26. — c. 52. — Trattato stipulato da Giovanni Gradenigo bailo in Corfù, e Roberto Priuli e Giovanni Moro suoi consiglieri, con Simone (Zenevisi) signore di Strivali: È perdonata a questo e ai suoi ogni offesa recata a Venezia; gli si conserveranno il suo castello in buono stato e i suoi dominii. Egli conserverà i consueti poteri sopra i suoi soggetti. Potrà importare ogni anno per suo uso e con sua barca in quel luogo, con esenzione dei dazi, 30 botti di vino, da 8 a 10 *metri* l'una, e così *Gini Iniferi* botti 12, *Nichi Paniferi Orfani* botti 10, ed Euretò Lipignotti botti 10. Il signore cede ai suddetti rettori il castello e il suo territorio, dando in lor mani la torre grande centrale e due porte verso il mare, con facoltà di farvi lavori. Tutti gli abitanti di quel territorio che lavorano terra pagheranno aspri 20 l'anno per ogni paio di buoi, e quelli che non lavorano una libbra di cera per casa; e tutti saranno trattati come corfiotti. Il detto signore potrà *levar San Marco* (innalzare il vessillo). Gli si concederà un terreno presso il porto di Corfù per erigervi una casa. Gli si pagheranno 250 per-